



*OIC E SISTEMA CONTABILE: REALIZZAZIONI E
PROSPETTIVE*

PAOLO GNES

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

ROMA, 13 GIUGNO 2016

Il processo evolutivo dei principi contabili nazionali

Nel 2015 si è completato l'iter di recepimento della direttiva contabile europea n. 34 del 2013 con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2015. Con tale decreto è stata rafforzata nell'ordinamento la modulazione delle regole in base alla dimensione aziendale – in particolare è stata inserita la categoria delle micro-imprese – e si sono apportate modificazioni al quadro normativo contabile attuale volte a completarlo dove esso appariva lacunoso, a migliorarlo dove ritenuto non adeguato o non sufficientemente chiaro, a innovarlo dove richiesto dalla direttiva.

Le disposizioni del d.lgs. 139 trovano applicazione con i bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e nella normalità dei casi questi bilanci saranno quelli chiusi al 31 dicembre 2016.

Lo stesso decreto, inoltre, prevede che l'OIC aggiorni i Principi Contabili Nazionali sulla base delle disposizioni in esso contenute, in virtù della funzione di emanazione dei principi contabili nazionali confermatagli dalla legge 116/2014, che ha integrato il d.lgs. 38/05. Dovendo mettere gli operatori nelle condizioni di conoscere ed applicare i nuovi principi contabili in tempo utile per i bilanci 2016, il *driver* del lavoro dell'OIC è stato quello di dedicarsi prioritariamente all'esame degli istituti introdotti dalla nuova legge aventi un impatto generale e rilevante sulla redazione dei bilanci. Ci si è quindi concentrati sui principi contabili interessati dall'introduzione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione di attività e passività finanziarie, dalla valutazione al *fair value* dei derivati, dall'eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità tra gli oneri pluriennali capitalizzabili nonché dall'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.

Sulla base del piano di lavoro è previsto che entro la fine del mese si possa completare la pubblicazione in consultazione di tutti i principi contabili necessari alla redazione del bilancio. Finora sono stati messi in consultazione più della metà dei

principi contabili oggetto di aggiornamento, e nello specifico: l'OIC 14 *Disponibilità liquide*, l'OIC 15 *Crediti*, l'OIC 16 *Immobilizzazioni materiali*, l'OIC 19 *Debiti*, l'OIC 20 *Titoli di debito*, l'OIC 21 *Partecipazioni*, l'OIC 24 *Immobilizzazioni immateriali*, l'OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, l'OIC 31 *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto* nonché la bozza del nuovo principio contabili sugli *Strumenti finanziari derivati*.

Il lavoro di aggiornamento dei principi contabili nazionali si sta dimostrando particolarmente impegnativo, in quanto l'innesto di istituti nuovi quali il *fair value* sui derivati, il costo ammortizzato per i crediti ed i debiti e l'eliminazione dei proventi ed oneri straordinari, comporta un lavoro di revisione e adattamento di tutto il set dei principi al fine di assicurare omogeneità e coerenza anche alle parti non direttamente toccate dalle modifiche normative.

Sebbene i primi bilanci d'esercizio interessati dalle nuove norme codicistiche e quindi dai nuovi principi contabili nazionali siano quelli con chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2016, l'arco temporale tracciato dalla legge non consente all'OIC di rendere disponibili i principi contabili aggiornati anche per la redazione di situazioni economiche e patrimoniali intermedie.

L'approccio seguito nella preparazione dei nuovi principi contabili

Rinviando i profili tecnici delle nuove regole al dibattito della tavola rotonda, vorrei soffermarmi su due temi di fondo della nuova disciplina contabile: la previsione di modelli contabili semplificati e la declinazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Modelli contabili semplificati

In linea con le disposizioni della direttiva 34/2013, il Legislatore italiano, nei limiti di spazio concessi dalla norma comunitaria, ha operato nella direzione di modulare gli obblighi contabili in relazione ai profili dimensionali delle imprese.

Tuttavia, la complessità insita in alcuni modelli contabili ha posto il problema di come evitare, in generale e quindi anche a prescindere dalla dimensione dell'impresa, inutili appesantimenti amministrativi in presenza di condotte gestionali lineari e tipiche delle aziende manifatturiere e commerciali.

Nelle bozze in consultazione è verificabile lo sforzo fatto in questa direzione cercando di rendere applicabili al minor costo possibile istituti contabili anche complessi. Due i modelli regolatori ai quali si è fatto ricorso:

- la previsione esplicita nel principio contabile nazionale di disapplicare regole contabili complesse nei casi in cui l'applicazione di tali regole condurrebbe ad effetti in bilancio del tutto irrilevanti. Ricordo che è lo stesso decreto legislativo 139/15 a prevedere espressamente la possibilità di disapplicazione delle regole contabili quando “la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”;
- l'introduzione di soluzioni semplificatrici per operazioni finanziarie non particolarmente complesse. Spesso le difficoltà applicative sono una diretta conseguenza della complessità delle transazioni eseguite.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Un altro aspetto di questo lavoro di aggiornamento che assume particolare rilievo è la declinazione del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica. Il citato decreto ha chiarito che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

La Relazione accompagnatoria al decreto afferma che la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili

nazionali. In particolare, la Relazione continua asserendo che il principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma potrà infatti trovare una sua declinazione, intesa come evidenziazione di criteri guida e casi esplicativi, per il tramite dei principi contabili nazionali che l'OIC emanerà al fine di fornire agli operatori indicazioni circa le migliori prassi operative da assumere a modello.

Questo, talvolta, già oggi avviene quando il principio contabile disciplina casi di *recognition/derecognition* basati sul concetto del trasferimento dei rischi e benefici. La nuova versione dell'OIC 11 *Bilancio d'esercizio – finalità e postulati* conterrà la disciplina generale alla quale i singoli principi contabili dovranno fare riferimento. All'OIC 11 dovrà anche far riferimento il redattore per contabilizzare fattispecie che non hanno ricevuto una specifica regolamentazione.

Concluso il lavoro di aggiornamento in corso, l'OIC affronterà temi particolarmente delicati che il ricorso al principio della prevalenza della sostanza sulla forma consentirà di affrontare anche per le imprese *local gaap*. Mi riferisco principalmente a tematiche inerenti alla distinzione tra passività finanziarie e strumenti rappresentativi del patrimonio netto dell'impresa. Un tema particolarmente delicato alla luce della proliferazione di contratti di finanziamento partecipativi.

Riflessi fiscali

Le novità introdotte dalla direttiva hanno l'obiettivo di migliorare la qualità dei bilanci, prevedendo istituti analoghi a quelli presenti negli IAS/IFRS.

Si realizza, in definitiva, un avvicinamento tra i due set di principi contabili. Tuttavia, dal punto di vista fiscale, mentre i soggetti IFRS possono beneficiare di un principio di derivazione rafforzata per cui valgono ai fini della determinazione del reddito imponibile i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli standard internazionali, i soggetti che applicano il codice civile potrebbero esser tenuti ad applicare il cd. doppio binario.

Sembrerebbe opportuno che l'aggiornamento del codice civile sia accompagnato da un adeguamento del quadro normativo fiscale, per evitare che normative contabili sempre più simili siano regolate da regimi fiscali diversi. Si registra una forte domanda in tal senso.

L'asimmetria normativa potrebbe essere causa di arbitraggi regolamentari non giustificati da altre esigenze e, in particolare, non coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione perseguiti.

L'attività di omologazione dei principi contabili internazionali

L'anno scorso in questa stessa occasione si parlava del futuro *endorsement* dell'IFRS 9. Allora l'EFRAG doveva ancora rilasciare il suo *advice* alla Commissione europea, emesso poi nel settembre del 2015 pur in assenza di evidenze quantitative sull'impatto derivante dall'applicazione dello standard. Infatti, l'EFRAG dovette prender atto di quanto rappresentato dall'industria bancaria europea, che pur manifestando il proprio favore all'*endorsement* dell'IFRS 9, non sarebbe stata in grado di fornire questi dati prima del 2017.

È recente la notizia che l'EBA ha avviato un'indagine volta ad acquisire evidenze quantitative e che tali informazioni potrebbero essere disponibili tra qualche mese.

In linea con il rapporto Maystadt dell'ottobre 2013, la Commissione ed il Parlamento Europeo hanno individuato nell'analisi di impatto un obiettivo importante delle funzioni svolte dall'EFRAG, che in effetti sta mettendo a punto modalità per condurre analisi di impatto sugli standards sulla base di evidenze anche quantitative.

Disporre di simili informazioni durante la fase di sviluppo del principio sarebbe tuttavia particolarmente proattivo ed efficace nei confronti dello IASB. Svolgere l'analisi di impatto dopo l'emissione dello standard è utile solo ai fini dell'*endorsement* europeo. È il caso dell'IFRS 16, il principio sul leasing.

Funzionale alla stessa analisi di impatto è il tema della definizione dell'*European public good*. È il Regolamento 1606/2002 che introduce come criterio rispetto al quale valutare gli IAS/IFRS per l'endorsement a livello europeo, il fatto che lo standard internazionale contribuisca all'interesse pubblico europeo. Il Regolamento nulla ha detto in merito a quali elementi considerare per dare contenuto a tale concetto. La sua declinazione è tuttavia di fondamentale importanza ai fini dell'*endorsement*. Ricordo che Maystadt, nel suo report, raccomandava che per soddisfare il criterio del *public good* “gli standards non dovessero minare la stabilità finanziaria né ostacolare lo sviluppo economico dell'Unione Europea”.

Le affermazioni di Maystadt sono state sottolineate anche nel rapporto che l'ECON ha predisposto per il Parlamento europeo sulla valutazione degli IAS e sull'attività dello IASB, dell'EFRAG e del PIOB (Public Interest Oversight Board). La Commissione Europea è infatti invitata a conformarsi alla raccomandazione di Maystadt e incorporarne la definizione nel Regolamento IAS. La Commissione e l'EFRAG sono altresì sollecitate dal Parlamento ad emettere delle linee guida sul significato di “public good”.

È ragionevole, pertanto, attendersi che la declinazione del “public good” in base a parametri più definiti, sarà oggetto nei prossimi mesi di particolare attenzione da parte dell'EFRAG e della Commissione.

L'endorsement dell'IFRS 9 portava con sé anche il problema dell'applicabilità di tale principio contabile al settore assicurativo, dovuta alla decisione dello IASB di disallineare il completamento dello standard sugli strumenti finanziari da quello sui contratti assicurativi. L'industria assicurativa aveva infatti rappresentato alcune difficoltà dovute:

- (i) alla duplicazione dei costi di implementazione, necessari per adeguare i sistemi informativi in un primo momento in occasione dell'applicazione dell'IFRS 9 e successivamente a seguito dell'emanazione del principio sulle passività assicurative;

(ii) all'*accounting mismatch* provocato dalla valutazione degli attivi secondo le regole dell'IFRS 9 e dei passivi assicurativi secondo la disciplina vigente.

L'EFRAG nel suo *Endorsement Advice* sull'IFRS 9 ha affermato che l'IFRS 9 soddisfa i requisiti tecnici e favorisce l'*European public good* tranne che per l'impatto che lo *standard* avrebbe avuto sull'industria assicurativa per i motivi sopradetti.

Pertanto, auspicando una finalizzazione rapida dei lavori sul nuovo principio sui contratti assicurativi, l'EFRAG ha raccomandato che sia prevista l'applicazione obbligatoria dell'IFRS 9, nel 2018, a tutti i *business* ad esclusione di quelli inerenti attività assicurative per i quali, invece, dovrebbe essere prevista una soluzione di carattere opzionale.

L'invito dell'EFRAG è stato immediatamente raccolto dallo IASB che ha iniziato a lavorare su alcune proposte tese a mitigare le problematiche connesse al disallineamento temporale tra gli standard in oggetto che impatterebbero sul settore assicurativo. In particolare, l'Exposure draft ha proposto che le compagnie assicurative possono scegliere di applicare due approcci opzionali ed alternativi:

- *Overlay approach* – prevede l'applicazione dell'IFRS 9 con un meccanismo che consente però di sterilizzare per specifiche attività finanziarie le variazioni di fair value che non sarebbero state rilevate a conto economico secondo lo IAS 39.
- *Deferral approach* – prevede il differimento dall'applicazione dell'IFRS 9 fino al 2021 se è soddisfatta la prevalenza dell'attività assicurativa.

Queste soluzioni temporanee si basano sul presupposto che in questo lasso temporale lo IASB finalizzi lo standard sui contratti assicurativi, su cui ormai sta lavorando da lungo tempo.

Lo IASB ha proprio nel mese di maggio concluso le deliberazioni sulle proposte di modifica, di cui è attesa la pubblicazione nel mese di settembre.

Su questo tema, devo constatare con particolare soddisfazione che sono state considerate nell'iter decisionale dello IASB le osservazioni formulate dall'OIC volte

a rendere più agevole l'applicazione del principio alle imprese di assicurazione, considerando anche la possibilità di transizione di tali imprese agli IAS/IFRS per il bilancio d'esercizio. Fondamentale è stata la cooperazione con gli stakeholders e le Autorità.

Bilancio separato

A prescindere dall'obbligo per l'impresa, o dalla sua scelta, di predisporre anche i bilanci d'esercizio in base agli IFRS, dopo un decennio dall'entrata in vigore del d.lgs. 38/05 è lecito chiedersi: i principi IFRS disciplinano in maniera adeguata i bilanci d'esercizio? La risposta non sembra positiva. Finora, l'attenzione dello IASB per questa tipologia di bilanci è stata scarsa perché l'interesse generale è rivolto ai bilanci consolidati. Ci sono infatti diversi esempi di vuoti normativi IFRS con riferimento al bilancio d'esercizio (quali, ad esempio, operazioni sotto comune controllo, valutazione delle partecipazioni).

È quanto emerge dal *discussion paper* “*Separate Financial Statements*” che l'OIC unitamente all'EFRAG e allo standard setter olandese e spagnolo pubblicò nel settembre 2014.

Occorre però prendere atto che il tema del bilancio separato non è un argomento su cui lo IASB avvierà uno specifico progetto. Nella riunione di maggio, infatti lo IASB ha deciso di non aggiungerlo al suo futuro programma di ricerca. Per contro, la Commissione Europea ha rivolto all'EFRAG l'invito a tenere in considerazione, ai fini dell'*endorsement*, l'applicazione degli IFRS al bilancio d'esercizio.

La decisione dello IASB non può che generare preoccupazione perché lascia irrisolti i problemi derivanti dall'applicazione degli IFRS al bilancio separato, con il conseguente rischio di avere comportamenti contabili difformi su operazioni che assumono rilievo specialmente nei bilanci d'esercizio.

Diviene più pressante la domanda su come colmare questo vuoto normativo e quale contributo possano dare i *National Standard Setters* nel quadro della cooperazione già prevista dal Charter dell'aprile 2014 tra lo IASB e gli altri Standard Setters “*Working together to develop and maintain global financial reporting standards*”.

Anche il virtù della previsione normativa del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, questa cooperazione sul bilancio separato aiuterebbe il lavoro del *National Standard Setter* nel proporre soluzioni per le imprese *local gaap* che si trovano ad affrontare problemi simili, assicurando così una maggiore coerenza all'intero sistema.

Informativa non finanziaria

Il bilancio costituisce, nel suo insieme, lo strumento fondamentale di conoscenza dell'impresa attraverso la rendicontazione dei risultati economico-finanziari e la rappresentazione della situazione patrimoniale. Una più approfondita analisi delle prospettive e del valore effettivo dell'impresa richiede tuttavia anche un insieme di dati e di informazioni extra-contabili, come quelli previsti e regolati dalle autorità nell'ambito dei prospetti richiesti per illustrare l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o delle istruttorie intese a valutare il merito di credito dei richiedenti fido.

Infine, per conoscere e valutare l'attività dell'impresa anche nei suoi effetti sociali e ambientali, è sempre più avvertita l'esigenza di disporre anche di un complesso di informazioni non finanziarie, spesso organizzate in veri e propri bilanci sociali o, più in generale, di sostenibilità.

In questa logica si colloca la direttiva europea n. 95 del 2014 inerente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi dimensioni. La direttiva individua nelle informazioni di natura ambientale e sociale, attinenti al personale, al

rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, quelle aree per le quali gli enti di interesse pubblico (in particolare, società quotate, banche, assicurazioni e altri soggetti vigilati dalla Consob e Banca d'Italia) saranno tenuti in linea di principio a divulgare notizie circa le politiche adottate ed i risultati ottenuti, nella misura in cui ciò sia utile a supportare una migliore comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotto.

In vista del recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo in consultazione pubblica, conclusasi in questi giorni, un documento volto a raccogliere input al riguardo, sul quale riferirà più ampiamente il dott. Ruggiero nella sua relazione.

La richiesta di integrazione dell'informativa fornita con il bilancio con altre informazioni di natura non finanziaria va nella direzione giusta per poter disporre di un quadro più completo e trasparente dell'attività svolta dalle imprese, in considerazione di un principio di responsabilità sociale dell'impresa sempre più condiviso.

La direttiva limita la richiesta alle grandi imprese di interesse pubblico, sia per il maggiore impatto delle loro attività, sia per la maggiore capacità organizzativa di elaborare e divulgare le informazioni.

Potrà essere un'autonoma scelta delle imprese di grandi dimensioni non rientranti tra gli enti di interesse pubblico adeguarsi a tale nuova disciplina.

Tuttavia, a prescindere dai profili dimensionali, nel nostro sistema giuridico lo strumento per accogliere informazioni anche di natura non finanziaria è già presente da tempo. È la relazione sulla gestione che accompagna il bilancio ma non ne fa parte. Anche al fine di agevolare la redazione da parte delle piccole imprese, si potrebbe valutare in futuro un progetto per dare un'applicazione omogenea e guidata a ciò che il codice civile richiede di inserire nella relazione sulla gestione.

Concludo esprimendo il più vivo ringraziamento, certo di interpretare in questo anche il sentimento dei Fondatori, sia a quanti hanno contribuito, dentro e fuori l'OIC, alla sua attività, sia alle Autorità che con la loro collaborazione hanno reso proficuo il nostro impegno.